



Sindacato Autonomo

FEDIRETS

Federazione Dirigenti e Direttivi Enti Territoriali e Sanità

Sezione **FEDIR** (già Fedir Sanità)

Segreteria Nazionale

Prot. 66

Roma, 23 Marzo 2020

Atto Senato n. 1766

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 1

(Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale)

1. Per l'anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità sono complessivamente incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dell'importo indicato per ciascuna di esse nella tabella di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019 e per gli importi indicati nella tabella di cui all'allegato A.

3. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 1 lettera a) e 6, del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro, a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020, nei limiti degli importi indicati nella tabella di cui all'allegato A.

PROPOSTA EMENDATIVA

Art. 1

(Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale)

1. Per l'anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario, **di risultato e di produttività** del personale sanitario **e del personale, dirigenziale e non, dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale direttamente impegnato in attività indispensabili a far fronte all'emergenza COVID-19** dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della



sanità e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità sono complessivamente incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dell'importo indicato per ciascuna di esse nella tabella di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di **250 350** milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019 e per gli importi indicati nella tabella di cui all'allegato A.

3. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 1 lettera a) e 6, del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro, a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020, nei limiti degli importi indicati nella tabella di cui all'allegato A.

RAZIONALE

La norma lascia paradossalmente fuori dal finanziamento molte professionalità che nel SSN sono invece impiegate in prima linea nell'emergenza. Ci riferiamo a tutto il personale sia di comparto che dirigenziale dei ruoli tecnico, professionale ed amministrativo (e quindi tecnicamente non sanitario) che pur tuttavia stanno alacremente lavorando per permettere agli operatori sanitari di svolgere il loro lavoro.

Ci riferiamo, ad es, agli Operatori Sanitari addetti all'assistenza che provvedono alla sanificazione degli ambienti, agli operai idraulici, elettricisti ecc che provvedono all'esecuzione di lavori di attivazione e spostamento dei reparti ma anche personale amministrativo direttivo e non che sta attivamente lavorando, anche con presenza fisica non ovviabile, per acquisire beni sanitari ed effettuare lavori tecnici indispensabile a spostare/installare nuovi reparti. Ci riferiamo in particolare agli ingegneri ed architetti (che appartengono al ruolo PROFESSIONALE e non sanitario) che sono in primissima linea nella riconversione di ospedali e reparti ma anche ai fornitori per l'approvvigionamento dei beni, dei capi del personale per reperire medici ed infermieri e dei direttori amministrativi ospedalieri anch'essi in prima linea per il buon funzionamento delle strutture ospedaliere. Per tali figure ove non previsto dai Contratti Nazionali di Lavoro lo straordinario va utilizzato lo strumento della retribuzione di risultato/produttività, certamente più duttile a premiare l'impegno e lo sforzo di tali figure. Conseguentemente va ricalcolata la tabella di cui all'allegato A per riproporzionare il maggiore costo presunto di 100 milioni di euro.

Il Segretario Generale

Elisa Petrone

